

## IL TITOLO ESECUTIVO COMPLESSO

(nota a Cass. Civ., Sez. III, 10 gennaio 2026, n. 573 – rel. Cons. Salvatore Saija)

La pronuncia in commento, della quale si è parlato nel recente convegno di ADVG Trani, tra le altre problematiche inerenti al caso deciso, si occupa di un tema che di recente sta occupando gli interpreti: il c.d. titolo esecutivo complesso idoneo a procedere *in executivis*.

È noto che, ai sensi dell'art. 474, comma 2, c.p.c., i titoli esecutivi complessi possono essere sia quelli di formazione giudiziale, sia quelli di formazione stragiudiziale.

Il primo caso si verifica allorché un'ordinanza o una sentenza venga riformata con un contenuto formale da sé solo sufficiente a dar luogo all'esecuzione forzata, ma il comando giudiziale necessita, comunque, di un'operazione di raccordo tra il primo ed il secondo provvedimento: in questo caso il titolo legittimante all'esecuzione non sempre è quello originario ovvero non sempre la pronuncia di riforma indica tutti i dati necessari ad individuare i beni sui quali il titolare del credito ha diritto di agire esecutivamente, rendendo così difficilmente possibile la ricostruzione dell'esatta portata del diritto di cui si chiede l'esecuzione coattiva, alla stregua della sola sentenza d'appello, per cui il comando complessivo deve trarsi dalla composizione di quello originario e quello successivamente formatosi.

Ma l'anzidetta norma indica anche i titoli di formazione stragiudiziale (scritture private autenticate, rogiti notarili, oltre che titoli di credito). In tale ambito, il tipico caso di titolo complesso è quello che riguarda gli atti notarili tra loro successivi che comprendano il contratto di mutuo iniziale con obbligo fideiussorio assunto da terzi che, a seguito di adempimento, provvedano alla dichiarazione di surrogazione volontaria; tale fattispecie realizza non una vicenda estintiva dell'obbligazione originaria, ma una modifica di essa dal lato soggettivo del rapporto obbligatorio.

La giurisprudenza, inoltre, si è occupata del contratto di “mutuo condizionato” o consensuale, ove non consti la contestuale *datio* dell'importo mutuato, ma comunque tale atto sia spedito in forma esecutiva dal Notaio rogante.

Si è altresì occupata del caso del contratto di mutuo con erogazione della somma, con successiva “riconsegna” del denaro da parte degli istanti alla Banca, ai fini della costituzione totale o parziale di un deposito cauzionale o pegno irregolare, a garanzia degli obblighi posti a carico degli stessi, e con obbligo della banca mandante di svincolarla al verificarsi di quanto convenuto.

Oppure ancora dell'atto di concessione unilaterale di ipoteca da parte del debitore o da parte di un terzo garante, al fine di garantire un mutuo.

In questi casi la giurisprudenza ha evidenziato come i singoli atti di utilizzazione siano estranei al profilo causale dell'atto principale e non siano rilevanti ai fini della connotazione del titolo che resta quello originario. Ed infatti la Suprema corte ha statuito che “*ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali*” (Cass. civ. Sez. III Ord., 22/03/2022, n. 9229; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. 07/12/2021, n. 38884; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/10/2017, n. 25632).

Successivamente, è stato posto un punto fermo da Cass., Sez. Un., n. 5968/2025 che, superando il contrasto venutosi a determinare per effetto della pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 12007/2024, secondo cui la mera tradizione della somma mutuata non determina automaticamente l'insorgenza dell'obbligazione restitutoria consacrata nell'atto pubblico), ha affermato che *"la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto; sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali"*: in tal modo ha dato continuità all'orientamento precedentemente espresso di totale estraneità degli atti successivi e connessi a quello principale. Pertanto è stato affermato il principio di diritto secondo cui *"Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto"*.

La pronuncia in commento si pone in apparente distonia da quanto sopra avendo ritenuto, in applicazione del noto principio *nulla executio sine titulo*, che nel caso di specie (molto sommariamente qui indicato perché non rilevante ai fini del presente commento) non sussiste un titolo esecutivo idoneo a supportare la pretesa della resistente di consegna delle azioni oggetto di causa.

Tanto perché dall'interpretazione complessiva dei provvedimenti (sentenza straniera esecutiva in Italia e quella della Corte di Appello) non emergeva inequivocabilmente la sussistenza di un diritto certo, liquido ed esigibile alla consegna delle azioni, perché il primo provvedimento ineriva unicamente un obbligo pecuniario e non quello della *datio in solutum*, rendendo così necessario un autonomo giudizio per l'affermazione del diritto fatto valere.

La pronuncia in commento, per affermare quanto sopra, parte da una premessa incontrovertibile, affermando che *"Il tema del titolo esecutivo complesso è stato affrontato in dottrina specialmente con riguardo al titolo di formazione stragiudiziale: in forza della combinazione di due o più documenti, tutti dotati, in particolare, della forma occorrente ai sensi dell'art. 474, comma 1, n. 3, c.p.c. e rappresentativi di una "porzione" del diritto sostanziale così complessivamente rappresentato, è possibile agire in executivis per ottenere coattivamente la soddisfazione del diritto, perché dotato, proprio per effetto della detta combinazione, dei requisiti della già evocata "triade" di cui alla citata disposizione, ossia di certezza, liquidità ed esigibilità. In buona sostanza, per richiamare categorie note alla dottrina, l'unico titolo esecutivo in senso sostanziale è rappresentato da due o più documenti, che complessivamente considerati costituiscono l'unico titolo esecutivo in senso documentale (giacché, di regola, nessuno tra detti documenti è in grado di supportare, di per sé, l'azione esecutiva), che attribuisce al titolare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, in quanto idoneo a dimostrare la sussistenza dei necessari requisiti del diritto"*

La conclusione, giuridicamente ineccepibile ma spesso non scontata è quella secondo cui *"la caratteristica tipica del titolo esecutivo complesso consiste non già nella combinazione di elementi spuri, consacrati in due o più documenti, a vario titolo concorrenti a delineare un numero indeterminato di prestazioni astrattamente esigibili - ricostruibili a mo' di mosaico"*

*- che eventualmente possano aggradare al creditore, ma nella convergenza di ciascun elemento documentale, se dotato della necessaria forma, verso la inequivoca rappresentazione e dimostrazione di un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.”*

Ha quindi la Suprema Corte ritenuto che non è possibile “*eterointegrare un titolo esecutivo (la sentenza stessa) di per sé assolutamente autonomo ed autosufficiente*” ogni qualvolta si miri a “*sostituire il diritto ivi indicato - di per sé certo, liquido ed esigibile - con altro, del tutto diverso (perché realizzativo della datio in solutum cui si sarebbe obbligato l'assuntore del concordato), il che si pone in termini decisamente eccentrici rispetto alla pur invocata giurisprudenza sulla N. 3023/24 R.G. c.d. interpretazione extratestuale del titolo ...*”.

Da qui l'apparente, ma sostanzialmente inesistente, distonia col dictum delle Sezioni Unite, secondo cui “*si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali*” ogni qualvolta l'unica obbligazione originaria trovi identico supporto causale nella identica struttura dell'obbligo e si possa ritenere sussistente la “*triade*” di cui all'art. 474 cpc ossia la certezza, liquidità ed esigibilità.

Avv. Lucio A. de Benedictis